

## Causa 314/85

### Foto-Frost contro Hauptzollamt Lübeck-Ost

(domanda di pronunzia pregiudiziale,  
proposta dal Finanzgericht Hamburg)

« Incompetenza dei giudici nazionali ad accertare  
l'invalidità degli atti comunitari —  
Validità di un provvedimento in fatto di riscossione  
" a posteriori " di dazi d'importazione »

Relazione d'udienza .....	4200
Conclusioni dell'avvocato generale G. Federico Mancini presentate il 19 maggio 1987	4211
Sentenza della Corte 22 ottobre 1987 .....	4225

#### Massime della sentenza

- 1. Questioni pregiudiziali — Sindacato di validità — Accertamento dell'invalidità — Incompetenza dei giudici nazionali*  
(Trattato CEE, artt. 173, 177 e 184)
- 2. Risorse proprie delle Comunità Europee — Riscossione « a posteriori » dei dazi d'importazione o d'esportazione — Importatore che possiede i requisiti prescritti dall'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 — Riscossione « a posteriori » — Esclusione*  
(Regolamento del Consiglio n. 1697/79, art. 5, n. 2)

1. I giudici nazionali non di ultima istanza possono esaminare la validità di un atto comunitario e, se ritengono infondati i motivi d'invalidità dedotti dalle parti di-

nanzi ad essi, disattendere questi motivi concludendo che l'atto è pienamente valido. Viceversa i giudici nazionali, di ultima istanza o meno, non sono compe-

tenti ad accertare direttamente l'invalidità degli atti delle istituzioni comunitarie.

Questa massima è informata, in primo luogo, all'esigenza di uniformità nell'applicazione del diritto comunitario. Divergenze fra i giudici degli Stati membri circa la validità degli atti comunitari potrebbero infatti compromettere la stessa unità dell'ordinamento giuridico comunitario e ledere il principio fondamentale della certezza del diritto.

Essa è resa necessaria, in secondo luogo, dall'esigenza di coerenza del sistema di tutela giurisdizionale istituito dal trattato. Questo infatti, con gli artt. 173 e 184, da un lato, e 177, dall'altro, ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti destinati ad affidare alla Corte di giustizia il sindacato di legittimità sugli atti delle istituzioni. Dato che l'art. 173 attribuisce alla Corte competenza esclusiva per annullare un atto di

un'istituzione comunitaria, la coerenza del sistema esige che il potere di accertare l'invalidità dello stesso atto, qualora essa sia sollevata dinanzi ad un giudice nazionale, sia del pari riservato alla Corte.

Questa ripartizione di competenze può essere modificata a determinate condizioni, qualora la validità sia contestata dinanzi al giudice nazionale in sede di procedimento sommario.

2. L'art. 5, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 1697/79, relativo alla riscossione « a posteriori » dei dazi d'importazione o d'esportazione, il quale pone tre precise condizioni perché le competenti autorità possano non procedere alla riscossione « a posteriori », dev'essere interpretato nel senso che, qualora tutte queste condizioni siano soddisfatte, il debitore ha il diritto a che non si proceda alla riscossione.

## RELAZIONE D'UDIENZA presentata nella causa 314/85 \*

### 1 — Gli antefatti e il procedimento

#### A — *L'ambito normativo*

La causa principale verte sul recupero « a posteriori » di dazi all'importazione su acquisti di merci, fabbricate nella Repubblica democratica tedesca, effettuati da un commerciante, stabilito nella Repubblica fede-

rale di Germania, presso commercianti stabiliti in altri Stati membri.

Il recupero « a posteriori » dei dazi all'importazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuare il pagamento è disciplinato dal re-

\* Lingua processuale: il tedesco.